

Documento sulle Rendite

Premessa

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce nel momento in cui l'aderente ha maturato i requisiti di pensionamento stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che lo stesso possa vantare almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

E' possibile percepire la prestazione pensionistica in forma di rendita e/o in forma di capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. In particolare, l'aderente può scegliere di percepire la prestazione:

- interamente in rendita (100%);
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato) e parte in rendita.

L'aderente può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale esclusivamente nei casi in cui si sia iscritto alla previdenza complementare prima del 28 aprile 1993, oppure l'importo della rendita pensionistica derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 3351.

La rendita

Dal momento di attivazione e per tutta la durata della vita, verrà pagata periodicamente al richiedente una pensione complementare (rendita), cioè una somma calcolata in base al capitale che lo stesso avrà accumulato e alla sua età al momento della richiesta. La "trasformazione" del capitale in rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età. Quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita la Cassa di Previdenza dei dirigenti e degli impiegati della McKinsey ha sottoscritto una convenzione con la compagnia assicurativa Generali Italia SpA avente scadenza 1/02/2030. La suddetta convenzione permette, al momento della richiesta della prestazione pensionistica complementare, di scegliere tra le seguenti tipologie di rendita.

Tipologia rendita immediata	Descrizione della tipologia e finalità
1. Vitalizia	Prestazione in caso di vita: pagamento all'Assicurato di una rendita vitalizia rivalutabile fino a che l'Assicurato è in vita. Il pagamento avviene in rate posticipate secondo la rateazione prescelta (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile).
2. Certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia	Prestazione in caso di vita: pagamento all'Assicurato di una rendita rivalutabile certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente di una rendita vitalizia pagabile finché l'Assicurato è in vita. Il pagamento avviene in rate posticipate secondo la rateazione prescelta (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile). Prestazione in caso di decesso: nel periodo di rendita certa (primi 5 o 10 anni) nel caso di decesso dell'Assicurato, pagamento immediato al Beneficiario designato in polizza, di una rendita, rivalutata annualmente, fino al termine del periodo certo (5 o 10 anni).
3. Reversibile	L'assicurazione prevede due Assicurati (Assicurato principale e Assicurato reversionario) e garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dal Contraente, finché l'Assicurato principale è in vita. Al verificarsi del decesso dell'Assicurato principale, Generali Italia continua a pagare la rendita, moltiplicata per la percentuale di reversibilità indicata dal Contraente al momento dell'attivazione della posizione assicurativa, finché l'Assicurato reversionario è in vita. L'ultima rata dovuta è pertanto quella in scadenza prima del decesso dell'ultimo Assicurato superstite.
4. Con controassicurazione	Prestazione in caso di vita: pagamento all'Assicurato di una rendita vitalizia rivalutabile fino a che l'Assicurato è in vita. Il pagamento avviene in rate posticipate secondo la rateizzazione prescelta (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile). Prestazione in caso di decesso: al verificarsi del decesso dell'Assicurato, Generali Italia paga un capitale pari alla differenza, se positiva, tra: - il premio rivalutato fino all'ultima ricorrenza annuale della posizione individuale (→Definizioni) che precede la data del decesso, e - la rata di rendita rivalutata all'ultima ricorrenza annuale della posizione individuale che precede la data del decesso moltiplicata per il numero di rate effettivamente pagate. Precisiamo che non è prevista la facoltà di costituire in capo al beneficiario una nuova rendita vitalizia.
	L'assicurazione garantisce le seguenti prestazioni: 1. rendita vitalizia immediata rivalutabile in caso di vita dell'assicurato, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dal Contraente, finché l'Assicurato è in vita; è eventualmente possibile scegliere la rendita reversibile a favore di un Assicurato reversionario: in tal caso, al verificarsi del decesso dell'Assicurato principale, Generali Italia continua a pagare la rendita, moltiplicata per la percentuale di reversibilità indicata, finché il reversionario è in vita; 2. rendita vitalizia rivalutabile aggiuntiva in caso di non autosufficienza (LTC) dell'Assicurato, di importo pari a quello della rendita assicurata in caso di vita, pagabile con il medesimo frazionamento ma in rate anticipate (→Definizioni); tale rendita aggiuntiva LTC:

5. Con maggiorazione in caso di non autosufficienza	• opera esclusivamente in caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato principale; • non è reversibile e pertanto, se è stata scelta la rendita reversibile, in caso di decesso dell'Assicurato principale che percepiva la rendita aggiuntiva LTC, quest'ultima non è dovuta al reversionario. <u>Precisiamo che l'opzione di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC) non è prevista per la rendita con controassicurazione.</u> Definizione di perdita permanente di autosufficienza La perdita permanente di autosufficienza nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana avviene quando l'assicurato è incapace di svolgere, anche parzialmente, gli atti sotto indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona: - farsi il bagno o la doccia - vestirsi e svestirsi - andare alla toilette e mantenere adeguati livelli di igiene personale - alzarsi e deambulare - controllare le funzioni intestinali e urinarie - bere e mangiare. La perdita di autosufficienza è riconosciuta quando l'assicurato raggiunge il punteggio di almeno 40 punti su un totale massimo di 60 punti con i criteri di seguito riportati. Limiti di ingresso in assicurazione Non sono assicurabili le persone aventi un'età (calcolata in anni e mesi) superiore a 70 anni. Non sono assicurabili le persone che si trovano in uno stato di non autosufficienza preesistente al momento della richiesta di ingresso in assicurazione. Se in fase di accertamento della perdita di autosufficienza, questa risulta preesistente alla richiesta di ingresso in assicurazione, Generali Italia paga esclusivamente la prestazione in caso di vita e restituisce al contraente la parte di premio, versato al momento dell'ingresso in assicurazione, relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza. Esclusioni La rendita aggiuntiva in caso di non autosufficienza dell'assicurato non opera se la perdita di autosufficienza è causata da: - attività dolosa dell'assicurato; - partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi. In questi casi Generali Italia paga esclusivamente la prestazione in caso di vita e restituisce al contraente la parte di premio, versato al momento dell'ingresso in assicurazione, relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza. Se si verifica la perdita di autosufficienza dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, nei primi 5 anni dalla decorrenza della posizione individuale (→ art. 12), Generali Italia paga esclusivamente la prestazione in caso di vita e restituisce al contraente la parte di premio, versato al momento dell'ingresso in assicurazione, relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza.
---	--